

Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Chieti

Articolo 1

Costituzione

E' costituito, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 31/12/2012 n. 247, il Comitato per le Pari Opportunità, avente sede presso il predetto Consiglio dell'Ordine.

Articolo 2

Composizione

- 1.** Il Comitato è composto di Avvocati, iscritti all'Albo degli Avvocati di Chieti e dura in carica quattro anni. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.
- 2.** Il Comitato si compone di undici avvocati dei quali uno viene designato dal Consiglio dell'Ordine al proprio interno, mentre gli altri dieci sono eletti dagli iscritti, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 9.
- 3.** Al proprio interno il Comitato elegge il Presidente, il Segretario (il quale funge anche da Vice Presidente) e il Tesoriere.
- 4.** Il Comitato, ove ne ravvisi l'opportunità, può nominare un rappresentante dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Chieti il quale ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Articolo 3

Finalità e compiti

- 1.** Il Comitato è costituito, in applicazione della normativa nazionale ed europea, al fine di:
 - a)** promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, formazione e qualificazione professionale;

b) prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti, di diritto e/o di fatto, la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;

c) sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla L. 31/12/2012 n. 247;

2. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

3. A tal fine, il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

a) prestare attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli Avvocati e dei Praticanti operanti in condizioni soggettive o oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;

b) diffondere informazioni sulle iniziative intraprese;

c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;

d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g) richiedere l'inserimento, nella formazione professionale, di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e il diritto antidiscriminatorio;

h) individuare forme di sostegno e iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

4. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla L. n. 247/2012, a valorizzare le differenze, a prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

5. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati per le Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle

competenze istituzionali dei singoli Comitati e interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, di Enti locali, di Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

6. Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno sportello volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti, informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Articolo 4

Funzioni del Presidente e del Segretario

1. Il Presidente:

a) rappresenta il Comitato;

b) convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;

c) stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

2. Il Segretario:

a) tiene informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato

b) redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere

c) sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi

3. In caso di impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Componente avente la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

4. Il Comitato svolge i propri compiti e funzioni, fruendo, ove possibile, degli Uffici e dei Collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria, compatibilmente con gli impegni, ordinari e straordinari, del Consiglio, delle sue Commissioni e Organismi.

Articolo 5

Organizzazione interna del Comitato

1. Il Comitato si riunisce, anche attraverso strumenti telematici, almeno una volta al mese.

2. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito *web* del Consiglio dell'Ordine, nella pagina dedicata alle attività del Comitato o, comunque, con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri.

3. La riunione è validamente costituita con la presenza, anche attraverso strumenti telematici, della maggioranza dei componenti.

4. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 6

Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

1. La carica di componente del Comitato per le Pari Opportunità è incompatibile con quella di componente del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense e dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura ovvero delle Commissioni per le Pari Opportunità dei medesimi organismi.

2. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Qualora non vi provveda, si intende abbia rinunciato all'elezione e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sostituzione con il primo dei non eletti.

3. In caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato ne delibera la sostituzione con il primo dei non eletti.

4. In caso di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo procede alla sostituzione entro il termine di un mese, decorrente dal giorno in cui il Consiglio dell'Ordine è venuto a conoscenza dell'evento. Nel caso in cui il Consiglio non deliberi la sostituzione entro il suddetto termine, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti.

5. Ciascun componente il Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Chieti, in caso di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, in caso di applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, nonché in caso di assenza ingiustificata, accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive, fatto salvo quanto previsto per il componente nominato dal Consiglio dell'Ordine.

6. È causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità e paternità, puerperio e attività di cura.

7. L'intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni, da tenersi entro il termine di sessanta giorni, se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la metà dei componenti.

Articolo 7

Diritto di informazione

1. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie inerenti le sue funzioni.

Articolo 8

Strumenti e risorse

1. Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

a) che i propri Uffici prestino collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;

b) che le delibere del Comitato, per quanto di competenza del Consiglio dell'Ordine, vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;

c) che nel bilancio del Consiglio, ove possibile, venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, purché debitamente contabilizzato dal Comitato e rientrante nelle previsioni di spesa del Consiglio dell'Ordine;

d) quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

Articolo 9

Elezioni dei Componenti il Comitato, designazione, proclamazione

1. Le elezioni dei Componenti il Comitato si tengono ogni quattro anni. I Comitati di prima costituzione restano in carica fino alla scadenza del 31/12/2014.

2. I Componenti del Comitato per le Pari Opportunità non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

3. Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali, dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
4. Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
5. Sono ammesse sia candidature individuali sia raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste, sottoscritte dai candidati, sono depositate, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data prevista per le elezioni.
6. Le elezioni del Comitato sono indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della scadenza del Comitato in carica. Per il Comitato di prima elezione il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa approvazione del Regolamento, indice le elezioni senza ritardo, possibilmente in concomitanza con le elezioni del Consiglio dell'Ordine, al fine di ridurre le spese e semplificare le incombenze organizzative.
7. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.
8. I componenti il seggio elettorale, in numero di quattro oltre il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Comitato uscente, mentre, per la prima elezione, vengono designati dal Consiglio dell'Ordine. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, in sua assenza, dal Segretario del Consiglio dell'Ordine o da altro Avvocato designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.
9. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale. Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi, arrotondato per difetto, di quello dei componenti da eleggere. Lo scrutinio segue la chiusura delle operazioni elettorali e, all'esito, il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.
10. Avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi dell'Ordine di Chieti può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

Articolo 10

Prima convocazione

1. Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Decorso inutilmente il predetto termine, gli eletti e designati procedono all'autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Consiglio dell'Ordine designa il componente di cui all'articolo 2, comma 2, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Articolo 11

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che si pronuncia entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intendono senz'altro approvate.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, comma 4, L. 31/12/2012 n. 247 e verrà reso pubblico e comunicato a tutti gli iscritti.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti con delibera del 25.11.2014

Il Segretario

Il Presidente